

Bologna, 8 luglio 2016

Agli Ordini degli Avvocati
dell'Emilia Romagna

e, per conoscenza,

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
dell'Emilia Romagna

Alle Direzioni Provinciali
dell'Emilia Romagna

OGGETTO: Istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da avvocati e ordini professionali con riguardo alle modalità di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., si ritiene utile fornire le seguenti informazioni ed indicazioni al fine di agevolare l'utilizzo dello strumento introdotto dal legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e, nel contempo, per velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi sia per gli utenti sia per l'amministrazione finanziaria.

Com'è noto, l'art. 14 del D.L. n. 83/2015 ⁽¹⁾, ha modificato l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. disponendo (sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 155-quater, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'immediata fruibilità da parte del creditore delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

¹ Convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

Analoga garanzia opera, previa autorizzazione del giudice e ai sensi dell'articolo 15, comma 10, della Legge n. 3 del 2012, a favore degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in virtù del D.M. 202 del 24 settembre 2014 (con il quale il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro di tali organismi).

Per espressa previsione normativa, quindi, tutte le istanze ai sensi del combinato disposto dei citati art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. devono essere necessariamente corredate dall'ordinanza del Presidente del Tribunale o di un giudice da esso delegato. Le istanze che dovessero pervenire prive della prescritta autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. non potranno essere trattate e saranno archiviate, in quanto prive di un requisito ex lege ⁽²⁾.

Per ovvie ragioni, l'autorizzazione ex art. 492bis c.p.c. deve indicare il creditore istante e consentire la univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso). La eventuale generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione (ad esempio, mediante indicazione del debitore con la sola individuazione del nome e del cognome o della sola denominazione/ragione sociale in caso di società o enti) non consente infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che - con aggravio dei tempi di istruttoria - i dati che individuano univocamente il debitore non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all'autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c..

² Analogo requisito ex lege sussiste per le istanze di accesso presentate ai sensi del combinato disposto dei ripetuti artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. e dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (sequestro conservativo, procedure concorsuali, procedure in materia di famiglia e gestione di patrimoni altrui) che espressamente rinvia appunto alle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Inoltre, potranno essere presentate eventuali richieste di accesso all'Archivio dei rapporti finanziari di altro tipo, come ad esempio quelle formulate dall'autorità giudiziaria, anche tramite CTU o quelle pervenute dagli eredi, con esclusione di coloro che rivestono ancora il ruolo di chiamati all'eredità.

Qualora la richiesta non provenga dal creditore, ma da un legale al quale il creditore medesimo abbia rilasciato procura speciale, tale procura dovrà essere formalizzata a margine dell'istanza o comunque citata negli atti processuali allegati.

Direzione Regionale territorialmente competente e modalità di presentazione della istanza di accesso ex art. 492-bis c.p.c.

La trattazione delle istanze di accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria che includano anche la richiesta di accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari formulate dai creditori ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. è a cura della Direzione Regionale dove ha sede il Tribunale che ha emesso il provvedimento di autorizzazione a favore del creditore.

Pertanto, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, che includono anche l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali della Emilia Romagna, oppure dai giudici da essi delegati.

Le istanze di accesso devono essere inviate tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it. Per trasmettere la documentazione è necessario inserire nell'oggetto la seguente dicitura : *“Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. – autorizzata dal Tribunale di _____ Avvocato _____ – RG n. ____/ Debitore _____”*. In alternativa, le istanze possono essere trasmesse tramite il servizio postale con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna (via Marco Polo n. 60 – 40131 –

Bologna) o anche consegnate manualmente al servizio protocollo della medesima Direzione Regionale, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del difensore/incaricato munito di delega (orari dell'Ufficio protocollo).

Documentazione da allegare alla richiesta

Alla richiesta di accesso è necessario allegare:

- copia dell'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. presentata al Tribunale competente;
- autorizzazione del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, all'accesso delle informazioni contenute nelle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c., in originale o in copia conforme all'originale, o corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e dal DPCM 13 novembre 2014, con firma digitale, la cui estensione del file sia "p7m";
- procura rilasciata dal creditore istante al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (ad esempio, provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale; istanza presentata al Presidente del Tribunale; atto di precetto; ecc.). Giova ribadire che per la trattazione delle istanze di accesso, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale corredata con la istanza ad esso presentata è sufficiente sempreché detti atti indichino puntualmente il creditore istante e consentano la univoca individuazione del debitore.

Dati consultabili

I dati di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:

- ultima dichiarazione dei redditi (il periodo di riferimento sarà limitato all'ultimo biennio), salvo espressa richiesta di diversa annualità, presentata dal debitore ad esclusione dei quadri contenenti dati sensibili (ad esempio, quadri FA ed RP), compresi eventuali quadri IVA. Le dichiarazioni IVA,

IRAP e il modello 770 vengono escluse, in via generale, a meno che non siano oggetto di espressa richiesta nell'istanza;

- certificazione dei redditi percepiti dal debitore come risultanti dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);
- elenco degli atti del registro (estremi), registrati nell'ultimo decennio, salvo espressa richiesta di un periodo più ampio e comunque non oltre il 1986;
- elenco (ultima annualità disponibile alla data dell'accesso) degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari e natura dei rapporti finanziari intrattenuti. Si precisa che nell'Archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti. I risultati della visura dell'Anagrafe dei rapporti finanziari saranno comunicati anche in caso di esito negativo.

L'Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali. Infine, le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili dovranno essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio competenti o per via telematica.

Tributi speciali

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali e compensi (codice tributo 964T), secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.

Nello schema sottostante sono riepilogati gli importi dovuti a titolo di tributi speciali per la tipologia di atti maggiormente richiesti:

Tipologia di atto richiesto	Tributo speciale a titolo di:	Importo
Dichiarazioni dei redditi	Diritti di ricerca	€ 1,86
	Diritto fisso	€ 0,93
Redditi percepiti risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta	Prima pagina	€ 0,31
	Pagine successive alla prima	€ 0,15
Dichiarazioni IVA	Diritti di ricerca	€ 7,44
Atti del Registro	Diritto fisso	€ 3,72
	Prima pagina	€ 1,24
Anagrafe dei rapporti finanziari	Pagine successive alla prima	€ 0,62

Il pagamento dei Tributi Speciali potrà essere effettuato:

- con il Modello F23, allegato alla nota di riscontro, debitamente compilato a cura di questa Direzione regionale;
- con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82 (ex art. 3, comma 3 del Decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze), sempre allegato alla nota di riscontro.

Spese di spedizione

La documentazione verrà inviata ordinariamente tramite PEC (per cui nulla è dovuto) in quanto modalità di comunicazione che garantisce maggiore sicurezza. Nel caso di espressa richiesta di altra modalità di trasmissione, le spese di spedizione dei documenti sono a totale carico del richiedente.

Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,20 a pagina formato A4.

Anche al fine di quantificare l'importo dovuto, nell'istanza sarà comunque necessario indicare dettagliatamente:

- a) quale sia la tipologia di documentazione contenuta nell'anagrafe tributaria da acquisire, oltre all'archivio dei rapporti finanziari (ad esempio quindi se in aggiunta all'ultima dichiarazione dei redditi presentata interessino dichiarazioni riferite a periodi precedenti)
- b) la modalità prescelta per la spedizione dei documenti (PEC, fax o altro)

Si precisa, che in caso di positiva evasione dell'istanza di accesso, l'importo dovuto per il pagamento dei tributi speciali e le modalità di effettuazione del medesimo pagamento verranno sempre comunicati con nota separata, in quanto da versare anticipatamente al rilascio delle informazioni.

Casi particolari

- Si richiama l'attenzione sulla necessità della presenza della firma digitale dell'Avvocato sul documento che attesta la conformità all'originale della copia del provvedimento autorizzativo del giudice, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13 novembre 2014.
- Nei casi in cui il richiedente necessiti di ulteriori dettagli sui documenti già richiesti ed ottenuti è ammesso riprodurre il provvedimento autorizzativo emesso dall'Autorità Giudiziaria in prima istanza. Mentre non è consentita la riproposizione dello stesso provvedimento autorizzativo per verificare se vi sono stati dei cambiamenti circa la situazione patrimoniale dell'interrogato rispetto al primo accesso o per formulare nuove istanze.
- Nelle ipotesi di procedure concorsuali e di procedure in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento e non al Presidente del Tribunale, come stabilito dall'art. 5, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59.
- Relativamente all'istituto dell'eredità giacente si possono presentare istanze volte a ricostruire il patrimonio del *de cuius*. Per tali istanze è sufficiente la

presentazione della nomina a curatore dell'eredità giacente, effettuata da parte del giudice.

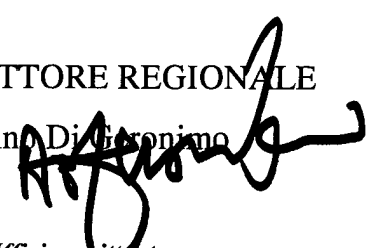
- In merito alla figura dell'amministratore di sostegno (prevista per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi) nominati con decreto del giudice tutelare ai sensi dell'art. 404 e segg. del c.c., possono presentare istanza per conoscere lo stato patrimoniale del soggetto assistito. Il decreto di nomina costituisce un requisito imprescindibile, rispetto al quale occorrerà valutare l'ampiezza dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno e se tra essi sia già ricompreso il potere di accedere alle informazioni presenti nell'archivio dei rapporti finanziari. In mancanza di esplicito riferimento a tale potere occorrerà far integrare la richiesta dell'amministratore di sostegno dalla specifica autorizzazione del tribunale. Resta ferma, la possibilità per l'amministratore di sostegno di attivare il cassetto fiscale della persona beneficiaria al fine di conoscere tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico ricevuto.

In ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la presente si estende, per opportuna conoscenza, ai sigg. Presidenti dei Tribunali della Regione Emilia Romagna al fine di condividere le indicazioni fornite agli Ordini professionali e conseguire una più proficua trattazione delle istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c..

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Girolamo



L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente